

Professione

L'agrotecnico può vendere alimenti e bevande



Il titolo di agrotecnico costituisce idoneo “titolo professionale” per le **attività di commercio nel settore degli alimenti e delle bevande**. È quanto afferma il Ministero dello Sviluppo Economico con un parere rilasciato in merito alla valutazione del titolo professionale.

Nel rilasciare il suo parere, il Dicastero si riferisce alle disposizioni di cui al **Decreto legislativo n. 59/2010, art. 71**, nella parte in cui determina i requisiti necessari all’apertura di esercizi merceologici nel settore alimentare e nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La norma citata, anche in attuazione della **Direttiva Comunitaria 2006/123/CE**, obbliga chi voglia intraprendere una attività di commercializzazione di alimenti e bevande, a frequentare uno specifico **corso professionale** per il commercio e per la preparazione e/o somministrazione degli alimenti istituito dalle Regioni.

Questa disposizione non riguarda però gli agrotecnici. Il Ministero dello Sviluppo Economico esenta infatti tale categoria professionale dal seguire il corso specifico, avendo già riscontrato la loro idoneità alla luce del percorso formativo da loro seguito.

Il riconoscimento del Dicastero riguarda sia il titolo di studio di **“agrotecnico”** che i titoli professionali di **“agrotecnico” e di “agrotecnico laureato”**, che si conseguono con il superamento dell’esame di Stato abilitante e l’iscrizione nell’Albo professionale.

Questo è il parere del Ministero dello Sviluppo Economico nel valutare il titolo professionale di **“agrotecnico”** che ha valutato come **pienamente idoneo** a intraprendere una carriera lavorativa nel settore del commercio degli alimenti e delle bevande.

di O.O.
